



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI - Uff. 8

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Registro – Classif:

Uffici Veterinari per
gli adempimenti comunitari (UVAC)
Loro Sedi.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e
della Provincia Autonoma di Trento
Servizi veterinari
Loro Sedi.

Assessorato all'Agricoltura
della Provincia Autonoma
Di Bolzano
Sede.

E, p.c.

Ufficio 3 DGSAFV

Associazioni di categoria bovini,
bufalini, ovini e caprini.

CESME (cesme@izs.it)

Oggetto : Blue Tongue - regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007- accordo tra l'Austria e l' Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Si informano le SS.LL. che è stato sottoscritto, tra le competenti Autorità italiane e quelle austriache, ai sensi del disposto normativo in oggetto evidenziato, un nuovo accordo in tema di movimentazione di animali vivi sensibili alla febbre catarrale degli ovini provenienti da zone soggette a restrizioni verso zone indenni tra l'Italia e l'Austria.

In proposito si evidenzia quanto segue.

1)La movimentazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini di età superiore ai 90 giorni è permessa:

a)se gli stessi sono vaccinati contro i sierotipi circolanti nelle zone di origine. La movimentazione degli animali potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo alla conclusione del ciclo vaccinale.

In questo caso il certificato sanitario di scorta degli animali riporterà la seguente dicitura: “Animali vaccinati contro i sierotipi circolanti nella zona di origine (BTV sierotipi, tipi di vaccino, la fine del periodo di validità e / o la data dell’iniezione “booster” devono essere indicati)”;

oppure,

b) se questi animali sono stati tenuti, fino alla spedizione, protetti contro gli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori in conformità ai criteri dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione per un periodo di almeno 14 giorni e, durante tale periodo, sono stati sottoposti a un test PCR secondo il Manuale OIE degli animali terrestri, effettuato almeno 10 giorni dopo la data di inizio del periodo di protezione contro gli attacchi dei vettori, con risultati negativi. In questo caso il certificato sanitario che accompagna gli animali indicherà "Animali che sono stati tenuti, fino alla spedizione, protetti contro gli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori secondo i criteri dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1266/2007 per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti a un test PCR, con risultati negativi ";

oppure,

c)se tali animali sono stati tenuti, fino alla spedizione nel corso del periodo stagionalmente libero da vettori, definito ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale almeno 60 giorni prima della data del movimento.

In questo caso il certificato sanitario che accompagna gli animali indicherà "Animali che sono stati tenuti, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il (inserire la data)".

2)La movimentazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini di età inferiore ai 90 giorni è permessa:

a)se gli stessi sono nati da madri vaccinate contro i sierotipi circolanti nelle zone di origine.

Le madri devono essere state vaccinate nei tempi e nei modi tali da aver trasmesso l'immunità passiva ai figli.

In questo caso il certificato sanitario di scorta degli animali riporterà la seguente dicitura: “Animali nati da animali vaccinati contro i sierotipi circolanti nella zona di origine (BTV sierotipi, tipi di vaccino, la fine del periodo di validità e / o la data dell’iniezione “booster” devono essere indicati”;

oppure:

b) se questi animali sono stati tenuti, fino alla spedizione, protetti contro gli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori in conformità ai criteri di dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione per un periodo di almeno 14 giorni e durante tale periodo sono stati sottoposti a un test PCR il Manuale OIE degli animali terrestri, effettuato almeno 10 giorni dopo la data di inizio del periodo di protezione contro gli attacchi dei vettori, con risultati negativi.

In questo caso il certificato sanitario che accompagna gli animali indicherà "Animali che sono stati tenuti, fino alla spedizione, protetti contro gli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori secondo i criteri dell'allegato II per un periodo di almeno 14 giorni e sono stati sottoposti a un test PCR, con risultati negativi ";

oppure,

c) se gli animali sono stati tenuti, fino alla spedizione nel corso del periodo stagionalmente libero da vettori, definito ai sensi dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale almeno 60 giorni prima della data del movimento.

In questo caso, il certificato sanitario che accompagna gli animali indicherà "Animali che sono stati tenuti, dalla nascita o almeno per 60 giorni fino alla spedizione, in una zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, iniziato il ... (inserire la data)".

3. Il certificato TRACES di scorta degli animali deve riportare evidenziata nel punto BT-2 la dicitura "Animali conformi all'articolo 8 (1) (b) del Regolamento (CE) 1266/2007".

Si invitano pertanto codesti Uffici e Assessorati, nell'ambito delle rispettive competenze, a voler informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*** Dr. Silvio Borrello**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento: Presutti Luigi – email: dgsa@postacer.sanita.it